



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

### ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

## COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 26 FEBBRAIO 2015

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

#### Allegati

Si rimete in allegato:

**CIRCOLARE N. 34** avente per oggetto: Legge di stabilità 2015 - Nuovo ravvedimento operoso – Effetti e comportamenti delle società della L.N.D. – Casi di esclusione dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991.

### 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

#### TORNEI PROVINCIALI

**VISTA** la richiesta formulata dalla società **F.SCICCHITANO M. CESARINI di Castrovillari (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato “**III Memorial F. Scicchitano M. Cesarini**”, riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 1 marzo 2015, presso il Campo “M. Rende” di Castrovillari.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati F.I.G.C., dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

*Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.*

**VISTA** la richiesta formulata dalla società **C.S. ELISIR di Crosia (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato “**Torneo dell'Amicizia**”, riservato ai giovani calciatori della categoria Piccoli Amici, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 1 marzo 2015, presso il Campo “Centro Sportivo Elisir” di Mirto Crosia.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori che partecipano alla gara (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

*Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.*

**CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE CATEGORIA ALLIEVI**

I calciatori sotto elencati sono convocati per domenica 01 MARZO 2015, alle ore 09.30, presso il Palazzetto Sport "Palapace" di VIBO VALENTIA, sito in Viale della Pace, per effettuare un raduno selettivo della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque, in vista del 3 "Torneo delle Regioni".

Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno.

Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>DATA NASCITA</b>		<b>SOCIETA'</b>
1.	CALABRETTA	ABREA	09.10.1998	ASD	ANDRE
2.	COMBATTI	DANIELE	07.07.1999	ASD	BULLDOG VIBO C5
3.	CUDA	ANTONIO	18.07.1998	ASD	COSTA DEL LIONE CALCIO A 5
4.	FERRARO	ANTONIO	16.09.1999	ASD	EDILFERR CITTANOVA C5
5.	FAMIGLIUOLO	MARCELLO	20.04.1999	USD	FABRIZIO CALCIO A 5 2007
6.	GALATI	CRISTIAN	06.06.1998	USD	FABRIZIO CALCIO A 5 2007
7.	PALOPOLI	VINCENZO	24.03.1998	USD	FABRIZIO CALCIO A 5 2007
8.	CAPELLUPO	ALEX	20.07.1998	ASD	FIVE SOCCER CATANZARO
9.	PALLONE	MATTIA	20.12.1998	ASD	FIVE SOCCER CATANZARO
10.	MADEO	PASQUALE	01.08.1998	SS	IL GATTO E LA VOLPE
11.	BUA	GIUSEPPE	20.06.1998	ASD	MM CLUB SPORT
12.	FUSARO	GIUSEPPE	24.06.1998	ASD	MM CLUB SPORT
13.	CAPUTO	PAOLO	28.10.1998		NUOVA POL. SANDEMETRESE 09
14.	LIFRIERI	ALESSANDRO	24.10.1998		NUOVA POL. SANDEMETRESE 09
15.	ATTADIA	GIUSEPPE	27.08.1998	SSD	ODISSEA 2000 ROSSANO C5
16.	BRUNETTI	EMILIO	26.08.1999	SSD	ODISSEA 2000 ROSSANO C5
17.	MILITO	NATALINO	12.03.1998	SSD	ODISSEA 2000 ROSSANO C5
18.	PROFAZIO	MATTEO	27.08.1998	AC	ORATORIO SALESIANO
19.	TUSCANO	PASQUALE	14.06.1998	AC	ORATORIO SALESIANO
20.	TRUNFIO	NICOLA	30.10.1998	ASD	POLISPORTIVA FUTURA
21.	SANTAGADA	ENRICO	07.02.1999	ASD	PRO EMILIANO VILLAPIANA
22.	FAZARI	VINCENZO	07.07.1998	POL.D	SANGIORGIO MORGETO
23.	MAMMOLITI	ALESSANDRO	23.03.1998	POL.D.	SANGIORGIO MORGETO
24.	RAFFA	GIOELE	26.04.1998	POL.D.	SANGIORGIO MORGETO
25.	CRISTAUDO	PIERPAOLO	30.05.1999	ASD	SILVER CITY
26.	MACCHI	GIORGIO	03.06.1999	ASD	SIMERI CRICHI
27.	CHIMENTO	MASSIMO	24.11.1998	AC	SOFIOTA
28.	PROVENZANO	MARCO	28.10.1998	AC	SOFIOTA
29.	BIANCO	GIUSEPPE	11.12.1998		SPORTING CLUB CORIGLIANO
30.	CASTIGLIONE	LUIGI	23.03.1999		SPORTING CLUB CORIGLIANO
31.	MOLLO	PIERO	20.04.1998		SPORTING CLUB CORIGLIANO
32.	PISARRA	DEMETRIO	07.12.1999		SPORTING CLUB CORIGLIANO
33.	SPATARO	FRANCESCO	13.05.1998		SPORTING CLUB CORIGLIANO
34.	ANGELIERI	FRANCESCO	23.07.1999	US	VIBONESE CALCIO SRL
35.	BARBIERI	SALVATORE	23.12.1998	US	VIBONESE CALCIO SRL
36.	DI RENZO	MICHELE	13.09.1998	US	VIBONESE CALCIO SRL
37.	DI RENZO	ANTONINO	27.02.1999	US	VIBONESE CALCIO SRL
38.	GAETANO	GIUSEPPE	04.12.1999	US	VIBONESE CALCIO SRL
39.	LARIA	SAVERIO	24.04.1999	US	VIBONESE CALCIO SRL

**STAFF**

Dirigente Accompagnatore	Luppino Domenico
Dirigente	Della Torre Giuseppe
Commissario Tecnico	Giuseppe Molluso
Medico	Funari Franco
Collaboratore	Ciciarello Luigi
Massaggiatore	Celi Maurizio

**CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE CATEGORIA GIOVANISSIMI**

I calciatori sotto elencati sono convocati per domenica 27 febbraio 2015, alle ore 16.30 presso Palazzetto Sport di Mirto Crosia, sito in Via Sandro Pertini, per effettuare un raduno selettivo della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque, in vista della 3<sup>a</sup> edizione del "Torneo delle Regioni", che si svolgerà nelle Marche nel periodo pasquale.

Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno.

Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>DATA NASCITA</b>		<b>SOCIETA'</b>
1.	ACRI	ARMANDO	08.01.2000	ASD	ATLETICO ROSSANESE
2.	ARCI	FRANCESCO	28.08.2000	ASD	ATLETICO ROSSANESE
3.	STRAFACE	GIUSEPPE	05.09.2001	ASD	ATLETICO ROSSANESE
4.	CIVALE	MARCO	22.08.2001	AS	CASSANO 2001
5.	IERARDI	EMANUELE	31.08.2001	AS	CASSANO 2001
6.	FILOMENA	ANTONIO	17.03.2001	ASD	F. SCICCHITANO M. CESARINI
7.	GALLUZZO	JONATHAN	20.06.2000	ASD	F. SCICCHITANO M. CESARINI
8.	VIGNOLA	FRANCO	04.05.2000	ASD	F. SCICCHITANO M. CESARINI
9.	PERCOCO	FRANCESCO	28.10.2001	US	GEPPINO NETTI
10.	ROSITO	SALVATORE	19.10.2001	US	GEPPINO NETTI
11.	DE VINCENTI	DOMENICO	18.10.2000	SS	IL GATTO E LA VOLPE
12.	FILIPPI	ANGELO	25.12.2000	SS	IL GATTO E LA VOLPE
13.	LABONIA	LEONARDO	19.07.2000	SS	IL GATTO E LA VOLPE
14.	SCIGLIANO	CATALDO	27.06.2001	SS	IL GATTO E LA VOLPE
15.	SCORZA	ANTONIO	11.01.2000	SS	IL GATTO E LA VOLPE
16.	SOLFERINO	PIO ANDREA	16.03.2001	SS	IL GATTO E LA VOLPE
17.	BENINCASA	MATTEO	25.10.2000	ASD	MM CLUB SPORT
18.	GABRIELE	DAVIDE	07.09.2000	ASD	MM CLUB SPORT
19.	MANNELLA	CLEMENTE	20.12.2000	ASD	MM CLUB SPORT
20.	MARINO	LUCA	12.07.2000	ASD	MM CLUB SPORT
21.	SISCA	VOVA	03.01.2000	ASD	MM CLUB SPORT
22.	ANTONIOTTI	GIOVANNI	07.02.2001		SPORTING CLUB CORIGLIANO
23.	MARITATO	GIUSEPPE	08.10.2000		SPORTING CLUB CORIGLIANO
24.	SAMMARRO	GIORGIO	26.10.2000		SPORTING CLUB CORIGLIANO

**STAFF**

Dirigente Accompagnatore	Luppino Domenico
Dirigente	Della Torre Giuseppe
Commissario Tecnico	Andrea Verrengia
Medico	Funari Franco
Collaboratore	Ciciarello Luigi
Massaggiatore	Celi Maurizio

## CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

### Modifiche al programma gare

#### **Gara JUVENTINA SIDERNO = REGGIOMEDITERRANEA del 28.02.2015 (ore 15.00)**

La gara a margine, onde evitare concomitanza con altro incontro e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a venerdì 27 febbraio 2015, ore 15.30.

#### **Gara PRO CATANZARO = VIRTUS SOVERATO 10<sup>a</sup> giornata di ritorno (da definire)**

La gara a margine, pubblicata sul C.U. n. 9 dell'1.10.2014 (calendario) "da definire", giusta comunicazione società ospitante, si disputerà venerdì 6 marzo 2015, alle ore 17.00, sul campo "Centro Tecnico Federale di Catanzaro, sito in Via Contessa Clemezza.

### Recuperi

#### **Recupero Gara F.SCICCHITANO M. CESARINI = S.S RENDE del 25.02.2015 (ore 15.00)**

Il recupero della gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di CIVITA, sito in Località Valle Piccola.

## CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

### Modifiche al programma gare

#### **Gara ELISIR = FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA del 01.03.2015 (ore 15.00)**

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 10.30.

#### **Gara F.SCICCHITANO M. CESARINI = PIETRO MANCINI TORRE ALTA del 02.03.2015 (ore 15.00)**

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di CIVITA, sito in Località Valle Piccola.

#### **Gara VALANIDI CALCIO GIOVANILE = ACADEMY CALCIO GIOIESE del 01.03.2015 (ore 9.30)**

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 10.00.

#### **Gara AUDAX BOVALINESE = VILLESE CALCIO del 08.03.2015 (ore 10.30)**

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a lunedì 9 marzo 2015, ore 15.30.

### Recuperi

#### **Recupero Gara REAL JONICA = C.S.P.R. 94**

La gara a margine, non disputata per avversità atmosferiche, è stata recuperata previo accordo tra le società interessate, martedì 24 febbraio 2015, ore 15.00.

#### **Recupero Gare**

**CALCIO CITTADELLABONIFATI = VIBONESE CALCIO SRL**

**E. COSCARELLO CASTROLIBERO = MARCA**

**CARIATI = TAVERNA**

**AUDAX LOCRI = AUDAX BOVALINESE**

Il recupero delle gare a margine viene fissato per giovedì 5 marzo 2015, ore 15.00.

#### **Recupero Gare**

**CARIATI = F. SCICCHITANO M. CESARINI**

**ACADEMY CALCIO GIOIESE = REGGIO 2000**

Il recupero della gara a margine viene fissato per giovedì 12 marzo 2015, ore 15.00.

## 4. RISULTATI GARE

### CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17-18/02/2015

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE A - 5 Giornata - R			GIRONE B - 5 Giornata - R		
F.C. MONTALTO UFFUGO	- TAVERNA	1 - 2	CITTA AMANTEA 1927	- MARCA	1 - 0

GIRONE C - 5 Giornata - R		
CALCIO GIOV. CATANZARESE	- SILA REGIA	4 - 3 F

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R			GIRONE B - 8 Giornata - R		
BESIDIAE 1988	- POPILBIANCO	0 - 3	ALL STARS	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	0 - 2
(1) F.SCICCHITANO M.CESARINI	- MIRTO CROSLIA	2 - 2	MARCA	- ISOLA DINO PRAIA A MARE	1 - 0
ROSSANO SPORT	- CARIATI	0 - 2	OLYMPIC TIRRENO 2012	- ACQUAPPESA A.S.D.	0 - 4
S.S. RENDE	- F.C. MONTALTO UFFUGO	0 - 0	PAOLANA	- PRO COSENZA	0 - 1
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	3 - 1	REAL COSENZA	- CITTA AMANTEA 1927	3 - 1
TAVERNA	- ACADEMY CASTROVILLARI	4 - 6			

(1) - disputata il 20/02/2015

GIRONE C - 8 Giornata - R			GIRONE D - 8 Giornata - R		
(1) BOCA JONIO KR	- AUDAX	1 - 0	A.S.P.I. PADRE MONTI	- REAL VIBO	4 - 0
(1) CATANZARO LIDO 2004	- CALCIO SANGIOVANNESE	0 - 1	BOYS MARINATE	- ACADEMY CALCIO GIOIESE	1 - 2
ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	- VIRTUS SOVERATO	2 - 2	(1) FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	- PROMOSPORT	5 - 0
(1) PRO CATANZARO	- CALCIO GIOV. CATANZARESE	1 - 0	INTERIZZICONI	- VIRTUS GIOIA	0 - 2
SILA REGIA	- KENNEDY J.F.	3 - 2	VIBONESE CALCIO S.R.L.	- ROSARNO NUCERA ROSSI	5 - 0
(1) VIGOR CATANZARO	- BIGSPORT CROTONE	2 - 2	VIGOR LAMEZIA S.R.L.	- NAPITIA	3 - 2

(1) - disputata il 20/02/2015

(1) - disputata il 20/02/2015

GIRONE E - 8 Giornata - R		
AUDAX BOVALINESE	- CALCISTICA S.SPINELLA	4 - 1
C.S.P.R. 94	- AUDAX LOCRI	5 - 0
(1) HINTERREGGIO CALCIO SRL	- CALCIO GALLICO CATONA	1 - 4
(1) REGGIOMEDITERRANEA	- ROCCELLA	3 - 1
VILLESE CALCIO	- JUVENTINA SIDERNO	2 - 3

(1) - disputata il 20/02/2015

## CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/01/2015

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Corte Sportiva di Appello Territoriale (C.U. 118):

GIRONE B - 3 Giornata - R		
CALCIO CITTADELLABONIFATI	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	Ripet. Gara-

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18-19-20/02/2015

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE A - 5 Giornata - R		
F.SCICCHITANO M.CESARINI	- REAL COSENZA	1 - 4

GIRONE B - 5 Giornata - R		
CALCIO CITTADELLABONIFATI	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	1 - 5
(1) CALCIO LAMEZIA	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	1 - 2
VIGOR LAMEZIA S.R.L.	- ENOTRIA TORTORA	5 - 0

(1) - disputata il 20/02/2015

GIRONE D - 5 Giornata - R		
(1) ACADEMY CALCIO GIOIESE	- VIRTUS GIOIA	10 - 1

(1) - disputata il 19/02/2015

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R		
ACADEMY CASTROVILLARI	- TAVERNA	3 - 4
CARIATI	- F.SCICCHITANO M.CESARINI	N.D. M
ELISIR	- ROSSANO SPORT	0 - 3
FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	- REAL COSENZA	1 - 1
PIETRO MANCINI TORRE ALTA	- S.S. RENDE	1 - 0
POPILBIANCO	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	5 - 2

GIRONE B - 8 Giornata - R		
ACADEMY LAMEZIA	- CALCIO LAMEZIA	2 - 1
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- MARCA	N.D. M
ENOTRIA TORTORA	- CITTA AMANTEA 1927	0 - 1
ISOLA DINO PRAIA A MARE	- VIGOR LAMEZIA S.R.L.	0 - 1
PRO COSENZA	- CALCIO CITTADELLABONIFATI	3 - 1
VIBONESE CALCIO S.R.L.	- PAOLANA	4 - 0

GIRONE C - 8 Giornata - R		
CATANZARO CALCIO 2011 SRL	- CATANZARO LIDO 2004	2 - 1
DAVOLI ACADEMY	- BIGSPORT CROTONE	1 - 4
(1) REAL JONICA	- C.S.P.R. 94	N.D. M
SILA REGIA	- STIGNANO A.S.D.	3 - 0 GST
VIGOR CATANZARO	- KENNEDY J.F.	1 - 4
VIRTUS SOVERATO	- ACADEMY CROTONE	1 - 5

(1) - da disputare il 24/02/2015

GIRONE D - 8 Giornata - R		
ACADEMY CALCIO GIOIESE	- REGGIO 2000	N.D. M
AUDAX LOCRI	- AUDAX BOVALINESE	N.D. M
CALCIO GALLICO CATONA	- ROCCELLA	3 - 0
JUVENTINA SIDERNO	- VALANIDI CALCIO GIOVANILE	1 - 1
VILLESE CALCIO	- HINTERREGGIO CALCIO SRL	2 - 3
VIRTUS GIOIA	- REGGINA CALCIO S.P.A.	0 - 6

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2015

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE A - 6 Giornata - R		
CARIATI	- TAVERNA	SOSP. M

## 5. GIUSTIZIA SPORTIVA

### Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo nella seduta del 25.02.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

## CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 3/2015

IANTORNO RUDY DANILO (F.C. MONTALTO UFFUGO)  
per comportamento irrispettoso nei confronti dei giocatori avversari durante la gara.

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARCURI FEDERICO (MARCA)

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

SICOLI ANTONIO	(CITTA AMANTEA 1927)	AQUINO ANDREA	(TAVERNA)
LEONE GUIDO	(TAVERNA)		

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DI SOCIETA'

#### AMMENDA

#### **€ 50,00 PROMOSPORT**

per comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro tenuto da parte di due propri sostenitori durante la gara

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ZAROLA GIOVANNI (PROMOSPORT)  
per comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROCHIRA LUCA MANUEL	(PROMOSPORT)	SERAFINO ARTURO	(ROCCELLA)
---------------------	--------------	-----------------	------------

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

MIRARCHI VINCENZO (AUDAX) LOMBARDO ANDREA (ROCELLA)  
RHFIR ZACCARIA (ROCELLA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)**

PROCOPIO ALESSANDRO (CALCIO GALLICO CATONA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)**

SCAFARIA MANUEL (CALCIO GALLICO CATONA) MIRANDI GIOVANNI (CALCIO SANGIOVANNESE)  
CARIDI FRANCESCO (HINTERREGGIO CALCIO SRL) LIBRI GIUSEPPE (REGGIOMEDITERRANEA)

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/ 2/2015**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 3/2015**

AVVENTUROSO PASQUALE (ACADEMY CALCIO GIOIESE)  
per entrata abusiva sul terreno di gioco durante la gara e comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 3/2015**

CACCAMO IGNAZIO (CITTA AMANTEA 1927)  
per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara e comportamento irrispettoso nei riguardi dello stesso dopo il provvedimento l'allontanamento ed alla fine del primo tempo.

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 3/2015**

ANGOTTI DANILO (S.S. RENDE)  
per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

**A CARICO DI ALLENATORI****SQUALIFICA FINO AL 4/ 3/2015**

GUIDO MARCO (TAVERNA)  
per entrata abusiva sul terreno di gioco durante la gara.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

CAPRARIU COSTEL DORIAN (REAL VIBO)  
per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

SLIMANE ISMAIL (OLYMPIC TIRRENO 2012)  
per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara reiterato dopo il provvedimento di espulsione.

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

SPINELLA SEBASTIANO	(CALCISTICA S.SPINELLA)	ROCCHETTA DARIO	(CITTA AMANTEA 1927)
SCORDAMAGLIA DAVIDE	(REAL VIBO)	COFONE STIVEN	(S.S. RENDE)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SURACE STEFANO	(ACADEMY CALCIO GIOIESE)	ERRICO GIUSEPPE	(OLYMPIC TIRRENO 2012)
BARRESI LUCA	(VILLESE CALCIO)		

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

ZUCCARO MATTEO	(ACADEMY CASTROVILLARI)	NICITA FRANCESCO	(AUDAX BOVALINESE)
RANIERI FRANCESCO	(BOYS MARINATE)	PERRONE LUIGI	(E.COSCARELLO CASTROLIBERO)
MARSICO DIMITRI	(POPILBIANCO)	MAZZOTTA GIULIO	(TAVERNA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)**

PASINI MARCO	(CITTA AMANTEA 1927)	SGARLATO SALVATORE	(JUVENTINA SIDERNO)
--------------	----------------------	--------------------	---------------------

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)**

BARTOLOMEO MATTIA	(ALL STARS)	SANTARNECCHI GERARDO	(CALCISTICA S.SPINELLA)
SPINELLA GIOVANNI	(CALCISTICA S.SPINELLA)	GRANATO GUIDO	(KENNEDY J.F.)
GERVASI PASQUALE	(MARCA)	PERRONE VINCENZO	(MARCA)
LINARDI SALVATORE	(ROSSANO SPORT)	SAPIENZA SAMUELE	(ROSSANO SPORT)
SCALISE FRANCESCO PIO	(SILA REGIA)	ROMANO SALVATORE	(VILLESE CALCIO)

## CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

### GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

#### Gara del 23/ 2/2015 CARIATI - F.SCICCHITANO M.CESARINI

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

#### Gara del 22/ 2/2015 E.COSCARELLO CASTROLIBERO - MARCA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

#### Gara del 23/ 2/2015 ACADEMY CALCIO GIOIESE - REGGIO 2000

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

#### Gara del 22/ 2/2015 REAL JONICA - C.S.P.R. 94

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

#### Gara del 22/ 2/2015 AUDAX LOCRI - AUDAX BOVALINESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

#### Recupero Gara del 25/ 2/2015 CARIATI - TAVERNA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 10° del secondo tempo, per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

### DELIBERE

#### Gara del 22/ 2/2015 SILA REGIA - STIGNANO A.S.D.

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società STIGNANO A.S.D.;

visto il C.U. n. 27 riportante le Abbreviazioni dei Termini Procedurali" nelle ultime quattro giornate di campionato;

visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.

delibera

- 1) di infliggere alla società STIGNANO ASD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- 2) penalizzare la società STIGNANO ASD di UN punto in classifica;
- 3) infliggere alla società STIGNANO ASD l'ammenda di € 103,00.

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DI ALLENATORI

##### SQUALIFICA FINO AL 25/ 3/2015

ANTONUCCI DOMENICO (CALCIO CITTADELLABONIFATI)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara e comportamento minaccioso nei riguardi dello stesso dopo l'allontanamento

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

OLIVA MIRKO

(ENOTRIA TORTORA)

GUARASCIO ORLANDO

(REAL COSENZA)

GULLO MATTEO

(VIGOR LAMEZIA S.R.L.)

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/ 2/2015**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 3/2015**

NOCERA ROCCO (VIRTUS GIOIA)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara e comportamento offensivo nei riguardi dello stesso dopo l'allontanamento

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ACRI MATTEO ANTONIO (FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

DIENI DOMENICO (ENOTRIA TORTORA) CURELLO PIOMICHELANGELO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)**

FABBRIO CLAUDIO	(BIGSPORT CROTONE)	ATTADIA ANTONIO	(FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)
IERACITANO GIOVANNI	(HINTERREGGIO CALCIO SRL)	LABRINI LUCA	(HINTERREGGIO CALCIO SRL)
PITASI GIUSEPPE	(HINTERREGGIO CALCIO SRL)	BRUNO LUIGI	(PIETRO MANCINI TORRE ALTA)
DI FRANCESCO PIETRO	(PRO COSENZA)	IUELE MARIO	(S.S. RENDE)
IANNI DANIELE	(VIRTUS GIOIA)		

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/ 2/2015**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CALIGIURI GIUSEPPE (ELISIR)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

TAVELLA PIETRO (CALCIO LAMEZIA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)**

VIRARDI VITTORIO (ROSSANO SPORT)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)**

VIOLANTE FRANCESCO	(CALCIO GALLICO CATONA)	SACCO PIERO	(CALCIO LAMEZIA)
MAIARU GIUSEPPE	(ELISIR)	BATTAGLIA GIOVANNI	(VALANIDI CALCIO GIOVANILE)
MALARA FRANCESCO GIUS	(VALANIDI CALCIO GIOVANILE)		

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 12/03/2015.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi



Roma, 25 febbraio 2015

Protocollo: 4133/FB/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°34

Oggetto: Legge di Stabilità 2015 - Nuovo ravvedimento operoso – Effetti e comportamenti delle società della L.N.D. – Casi di esclusione dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991

### **Nuovo ravvedimento operoso**

Con la Circolare n. 31 di questa Lega, datata 9 febbraio 2015, è stata trasmessa la Circolare FIGC-UST n. 5-2015 con la quale sono state illustrate le disposizioni recate dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di Stabilità - in materia di "Nuovo ravvedimento operoso".

In particolare sono state riportate, oltre all'ambito di applicazione delle nuove norme, le varie fattispecie che possono essere adottate dai soggetti che intendono avvalersi del ravvedimento.

Va, in primo luogo, fatto presente che, contrariamente al passato, ci si può, in qualsiasi momento, avvalere del ravvedimento operoso. Infatti, mentre la precedente disciplina stabiliva che il ravvedimento non era possibile nel caso in cui la violazione era stata già constatata ed erano iniziati accessi, verifiche, ispezioni e quant'altro, oggi il ravvedimento è precluso soltanto in presenza di notifica al contribuente di un atto di liquidazione e/o di un avviso di accertamento. Come ulteriormente chiarito con la Circolare n. 6/E del 19 febbraio u.s.- punto 10 - dall'Agenzia delle entrate, per i tributi amministrati dalla stessa Agenzia non esistono più preclusioni all'istituto del ravvedimento operoso che *"può essere adottato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento... anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall'ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento"*.

Il fatto che il ravvedimento operi **senza limiti temporali** e sia possibile anche se è iniziata o conclusa una verifica, senza però che sia stato notificato l'avviso di accertamento, rende più agevole l'approccio con il fisco dal momento che, allorchè il contribuente si rende conto delle contestazioni che l'amministrazione finanziaria gli sta muovendo, può valutare se queste sono non del tutto fondate e quindi contestabili con esito di vittoria presso i giudici tributari o se, invece, si tratta di contestazioni valide mosse a seguito di errori od omissioni effettivamente commessi.

Nel primo caso, occorrerà valutare se trattasi di pretese fiscali frutto di interpretazioni in merito alle quali la giurisprudenza non è costante con la possibilità che i giudici tributari possano accogliere i relativi ricorsi, ad esempio, applicando, se del caso, il principio del "*favor rei*" in seguito a norme successive che hanno modificato la precedente disciplina (vedasi la norma che ha modificato la detrazione IVA per la sponsorizzazione o quella che ha elevato il limite dei pagamenti *cash* a 1.000 euro).

Nel secondo caso il soggetto avrà tutta la convenienza ad evitare che la contestazione mossagli venga formalizzata dall'Agenzia delle entrate con un avviso di accertamento e, pertanto, potrà tempestivamente procedere, se necessario anche prima che venga chiusa la verifica o l'ispezione in corso, ad avvalersi del ravvedimento operoso per gli anni che, a seguito delle verifiche o ispezioni, possono essere oggetto di accertamento, regolarizzando le distinte violazioni comprese quelle prodromiche (ad es. omessa fatturazione) e quelle consequenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione).

Il ravvedimento operoso comporta il versamento delle imposte dovute a seguito della rettifica degli errori o delle omissioni effettivamente commesse nonché delle prescritte sanzioni e degli interessi.

Le sanzioni da versare variano a seconda del tempo intercorso tra la violazione commessa ed il momento del ravvedimento e vanno, come indicato nella Circolare FIGC-UST n. 5 – 2015 da un minimo dello 0,20 al giorno per i primi 14 giorni al 5% dell'imposta dovuta se il ravvedimento avviene oltre i due anni o al 6% se la regolarizzazione avviene dopo la notifica del verbale di constatazione.

Gli interessi vanno corrisposti al tasso legale previsto per ciascun anno relativamente al periodo intercorrente tra la violazione ed il versamento.

\*\*\*\*\*

### **Casi di esclusione dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991**

In relazione alle possibilità offerte dalle disposizioni sul nuovo ravvedimento operoso, istituito che punta su un nuovo modello di cooperazione tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti con l'obiettivo di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle possibili cause di esclusione dalla legge n. 398/91, che più formano oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate e di successivo contenzioso e per le quali va valutata l'opportunità di ricorrere tempestivamente al ravvedimento operoso prima che venga emesso l'atto di accertamento.

Le agevolazioni recate dalla legge in argomento hanno come destinatarie le associazioni sportive dilettantistiche e, con il comma 1 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, anche le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali (S.p.A., S.r.l., cooperative), con proventi commerciali annui non superiori a 250.000 euro.

I soggetti di cui sopra, previa opzione, possono fruire delle disposizioni agevolative della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che consistono, tra l'altro, nell'applicazione del regime forfettario ai fini IRES/IRAP e IVA, e nella semplificazione degli obblighi contabili (tenuta e compilazione del solo prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, emissione delle sole fatture di sponsorizzazione e pubblicità, conservazione delle fatture emesse e ricevute, esonero dalla dichiarazione IVA). Il regime forfettario consiste nella determinazione del reddito ai fini IRES applicando il **coefficiente del 3% sui proventi commerciali** e, ai fini IVA, nella detrazione forfettaria **del 50% dell'imposta incassata e versamento trimestrale del restante 50%**.

Tanto premesso, si evidenziano, di seguito, i casi di esclusione dalla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, che determinano la conseguente perdita dei benefici recati dalla stessa legge:

- a-Superamento del limite di 250.000 euro annui di proventi commerciali;**
- b-superamento del limite di 1.000 euro per i pagamenti ricevuti ed effettuati cash;**
- c-violazione del principio di democraticità nell'ordinamento interno, mancanza del formale recepimento nello statuto e nell'atto costitutivo, nonché inosservanza di fatto, delle clausole stabilite nei commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e omessa indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e della parola "dilettantistica";**
- d-omessa iscrizione nel Registro CONI**

#### **a - Superamento del limite di 250.000 euro annui di ricavi commerciali**

Possono fruire, previa opzione, del particolare regime forfetario e delle altre agevolazioni recate dalla legge n. 398/91, le associazioni sportive dilettantistiche (asd) e le società sportive dilettantistiche (ssd) costituite in società di capitali senza fine di lucro, che, come stabilito dal comma 1 dell'art. 1 della stessa legge n. 398, nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi di natura commerciale non superiori a 250.000 euro. **Al comma 2 dello stesso art. 1 è stabilito che se il limite è superato nel corso del periodo d'imposta, cessano di applicarsi le disposizioni di cui alla medesima legge n. 398, dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato.**

Nel limite di 250.000 euro annui **non vanno ricompresi i proventi cd. "decommerciati"**, quali, ad esempio, quelli previsti dal comma 2 dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nel testo modificato dall'art. 37, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e cioè, quelli conseguiti per un ammontare complessivo annuo non superiore 51.645,69 euro (100 milioni delle vecchie lire) relativamente ad eventi non superiori a due l'anno, posti in essere da asd e ssd nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. Sono, inoltre, considerati *"decommerciati"* anche il premio di addestramento e formazione tecnica (art. 99 NOIF), e, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 37/E del 20 dicembre 2013, anche il premio alla carriera (art. 99-bis NOIF) e il premio di preparazione (art. 96 NOIF).

#### **b - Superamento del limite di 1.000 euro per i pagamenti ricevuti ed effettuati cash**

Il comma 5 dell'art. 25 della già citata legge n.133/99, così come modificato dall'art. 37, comma 2, lett. a), della legge n. 342 del 2000, prevede che i pagamenti a favore di asd e ssd e i pagamenti da queste effettuati devono essere eseguiti, se di importo superiore a 500 euro, tramite c/c bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità (carta di credito, bancomat, assegni non trasferibili, ecc.), idonee a consentire la trasparenza fiscale con la tracciabilità dei pagamenti, **pena la decadenza**, oltre l'irrogazione della normale sanzione amministrativa, **dalle agevolazioni previste dalla legge n. 398.**

Il limite di 500 euro è stato elevato con il comma 713 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 – Legge di Stabilità 2015 – a **1.000 euro**. Il superamento di detto limite dal 1° gennaio 2015 - data di entrata in vigore della legge n. 190/2014 - comporta l'esclusione dalla legge n. 398. **A tale riguardo, occorre tenere presente che, come precisato ulteriormente dall'Agenzia delle entrate, da ultimo con la Risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014, l'esclusione opera dal mese successivo a quello in cui si è incorso nella violazione dell'obbligo. Pertanto, "qualora vengano meno nel corso dell'anno i presupposti per l'applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l'applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire da mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti e non può retroagire all'inizio del periodo d'imposta (pagg. 4 e 5 della citata Ris. n. 102/E).**

E' importante rilevare che il limite si applica ai singoli pagamenti/incassi intercorsi con lo stesso soggetto; a tale riguardo non è stato precisato in quale lasso di tempo i pagamenti/incassi, in misura inferiore al limite prescritto, possono aver luogo nei confronti dello stesso soggetto, così che l'Agenzia delle entrate può facilmente presumere un comportamento elusivo in presenza di più pagamenti di importo inferiore al limite fatti allo stesso soggetto in un breve lasso di tempo. A titolo d'esempio, l'Agenzia delle entrate ha sanzionato con l'esclusione dalla legge n. 398 una asd che aveva effettuato due pagamenti di 498 euro allo stesso soggetto nell'arco della stessa giornata.

Le norme sulla tracciabilità dei pagamenti vanno assolutamente e rigorosamente rispettate anche perché l'esclusione dalla legge n. 398 comporta conseguenze devastanti per la società che non ha rispettato l'obbligo o ha tentato, con un comportamento elusivo, di aggirare il divieto. Resta, tuttavia, da chiarire se, a seguito dell'innalzamento del limite a 1.000 euro, possa essere invocato, per i pagamenti effettuati nei periodi precedenti il 1° gennaio 2015 per importi superiori a 500 ma non a 1.000 euro, il principio del *favor rei* per il quale il fatto commesso può non essere qualificabile in termini di illecito tributario a seguito dell'entrata in vigore di una norma successiva per la quale le sanzioni non sono più applicabili.

***c - Violazione del principio di democraticità nell'ordinamento interno nonché del formale recepimento nello statuto e nell'atto costitutivo delle clausole di cui ai commi 17 e 18 della legge n. 289/2002***

I commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 hanno dettagliatamente indicato i requisiti indispensabili che le asd e le ssd devono avere per essere destinatarie delle agevolazioni tributarie recate a favore dello sport dilettantistico.

Il comma 17 stabilisce che le asd e le ssd "devono indicare la denominazione sociale, la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale **dilettantistica**", che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico.

Il successivo comma 18 stabilisce che lo statuto e l'atto costitutivo delle asd e delle ssd devono contenere le clausole necessarie per garantire l'assenza del fine di lucro, ed il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma, quali, tra l'altro, il divieto di distribuzione di utili, la democraticità del sodalizio, la devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e associazioni, ecc..

Con la Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, in mancanza del formale recepimento nello statuto, nonché in caso di **inosservanza di fatto** delle clausole statutarie, gli enti sportivi dilettantistici non possono beneficiare del particolare regime loro riservato. Poiché in sede di verifica da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, è stata spesso contestata la mancanza di democrazia interna, con conseguente disapplicazione dei benefici fiscali, sulla base di elementi quali, ad esempio, la non rituale convocazione dell'assemblea, l'assenza dei nomi dei partecipanti nei verbali dell'assemblea, il mancato inserimento dei nomi degli associati nel libro soci, ecc., su espressa domanda di chiarimenti in proposito fatta dalla LND, l'Agenzia con la Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 ebbe a chiarire, al riguardo che *"l'adozione di forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, l'invio di e-mail agli associati in luogo dell'apposizione in bacheca dell'avviso di convocazione) o l'occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti all'assemblea o degli associati nel libro dei soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991, qualora sulla base di una valutazione globale della operatività dell'associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità. La clausola della democraticità, prosegue la Circolare, si intende violata quando la specifica azione od omissione da parte dell'associazione renda sistematicamente inapplicabile la predetta disposizione statutaria"*

**La Circolare n. 9/E reca esempi di mancanza di democraticità**, quali la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali, la presenza di quote associative diverse alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi, l'esercizio limitato del diritto di voto – dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati – in relazione alle deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l'approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, ecc.

In tali ipotesi, infatti, ravvisandosi un nesso diretto tra la violazione posta in essere dall'associazione e la disposizione statutaria concernente la democraticità dell'ente, l'Agenzia ritiene che l'asd debba decadere dai benefici recati dalla legge n. 398/91.

Malgrado l'apertura dell'Agenzia delle entrate riguardo alle *violazioni formali*, resta sempre, purtroppo, alla **discrezionalità** del verificatore procedere alla *presunzione che violazioni formali possano essere considerate sostanziali* con conseguenti verbali ed accertamenti che sanciscono l'esclusione dalla legge n. 398. A tale riguardo, si invitano gli enti associati al **rispetto assoluto delle norme statutarie** nonché a procedere alle convocazioni assembleari nei modi prescritti, a redigere i verbali assembleari riportando i nominativi dei presenti, a tenere aggiornato il libro soci; tutto ciò al fine di evitare presunzioni di violazioni tali da portare all'esclusione dalla legge n. 398.

#### **d – Omessa iscrizione nel Registro CONI**

Con l'art. 7 del D.L. 28 maggio 2004, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, è stato legislativamente sancito che le agevolazioni recate a favore delle asd e ssd dall'art. 90 della legge n. 289/2002, si applicano a condizione che le medesime società e associazioni siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI. A tale riguardo il CONI ha approvato le norme per l'istituzione del "Registro delle Associazioni e Società sportive Dilettantistiche". Il mancato riconoscimento da parte del CONI e, quindi, la non iscrizione nel registro, preclude il godimento delle agevolazioni fiscali a favore dello sport dilettantistico e, quindi, tra l'altro, l'applicabilità della legge n. 398.

A tale riguardo, giova rilevare che **non** comporta l'inapplicabilità della legge n. 398, il mancato invio del **modello EAS**. Il modello prescritto dall'art. 30 del D.L. n. 185/2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che deve essere inviato all'Agenzia delle entrate, tra l'altro, dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, è condizione indispensabile per godere dei benefici fiscali recati dall'art. 148 del TUIR. Il primo comma del medesimo art. 148, stabilisce che non sono considerate commerciali le quote associative e i contributi versati all'ente associativo dai soci, associati e partecipanti, mentre il terzo comma stabilisce, tra l'altro, per le associazioni sportive dilettantistiche, la non commercialità di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di specifici corrispettivi nei confronti degli iscritti, associati e partecipanti nonché delle altre associazioni e loro iscritti, associati e partecipanti che svolgono la medesima attività e che fanno parte, per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto di un'unica organizzazione locale o nazionale.

Trattasi, in sostanza, di benefici fiscali di notevole spessore ma il mancato invio del modello EAS non ha conseguenze in merito all' applicazione della disciplina recata dalla legge n. 398, se non quella – molto importante – che i proventi, che sono ritenuti "decommercializzati" per effetto del citato art. 148, decadendo dai benefici di cui allo stesso art. 148 a seguito del mancato invio del modello EAS, assumono la qualifica di "commerciali" e, di conseguenza, concorrono ai fini della determinazione del plafond dei 250.000, superato il quale opera l'esclusione dalla stessa legge n. 398.

\*\*\*\*\*

Si reputa opportuno, poi, richiamare in questa sede la Circolare n. 50 del 26 aprile 2013 della L.N.D. con la quale è stato portato a conoscenza delle asd e delle ssd il contenuto della Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 emanata dall'Agenzia delle entrate a seguito di quesiti rivolti dalla stessa L.N.D..

Trattasi, in particolare, degli effetti della **mancata tenuta del modello previsto dal D.M. 11 febbraio 1997** nel quale le ssd e le asd che optano per la legge n. 398, devono annotare, entro il giorno 15 del mese successivo, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente. Al riguardo l'Agenzia delle entrate ha precisato al punto 1 della citata Circolare 9/E del 24 aprile 2013 che, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di tenuta del prospetto, **non è prevista la decadenza dai benefici fiscali di cui alla legge n. 398 e che è possibile procedere alla ricostruzione della situazione reddituale dell'ente sportivo tenendo conto delle risultanze contabili** comprovabili da parte dell'ente con fatture e altri documenti. La decadenza dal beneficio è prevista qualora l'ente non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398.

L'Agenzia delle entrate con la stessa Circolare n. 9/E, ha, poi, considerato anche gli effetti della mancata tenuta del rendiconto previsto dall'art. 5, comma 5, del D.M. 26 novembre 1999, n. 473, in relazione alla *decommercializzazione* di proventi commerciali di importo non superiore ad € 51.645,69 realizzati con la alla gestione di eventi per un numero non superiore a due l'anno. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la **mancata redazione del rendiconto non determina, di per sé, l'inapplicabilità della disposizione di esclusione dall'IRES per i proventi realizzati e non rilevati nel rendiconto**, sempre che in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.

Diversamente gli stessi proventi, in relazione ai quali la asd o ssd non sia in grado di produrre alcun documento attestante l'operazione, devono essere assoggettati a tassazione con l'applicazione del coefficiente di redditività pari al 3%, alla stregua dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali di cui alla legge n. 398. In tal caso i proventi in argomento concorrono, non essendo stato regolarmente tenuto il rendiconto, alla determinazione dell'importo di 250.000 euro annui, superato il quale opera l'esclusione dalla più volte citata legge n. 398.

Giova, poi, ripetere che l'esclusione dalla legge n. 398/91, ha effetto dal mese successivo a quello nel quale si è verificata la violazione degli obblighi imposti dalla stessa legge e, poiché il comma 1 dell'art. 1 della stessa legge stabilisce che il limite di 250.000 euro non deve essere superato nell'esercizio precedente per godere dei benefici recati dalla legge, è da ritenere che, qualora in un periodo d'imposta si sia incorsi nella violazione di altri obblighi, che non siano quelli del rispetto del limite di 250.000 euro, sia possibile fruire dei benefici in argomento per il periodo d'imposta successivo sempre che in detto successivo periodo sussistano i requisiti di legge.

Infine, è da ritenere che, in analogia a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la predetta Circolare n. 9/E del 23 aprile 2013 – punto 1 –, in caso di esclusione dalla legge n. 398/91, l'ufficio possa *procedere alla ricostruzione della situazione reddituale dell'ente sportivo dilettantistico tenendo conto delle effettive risultanze contabili, comprovabili da parte dell'ente, con fatture ed altri documenti*. Ciò ancorchè l'ente sportivo non abbia tenuto, per il fatto di aver optato per la legge n. 398/91, i libri previsti per la tenuta della contabilità semplificata o ordinaria, ma soltanto quanto richiesto, ai fini contabili, dalla stessa legge 398.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Felice Belloli